

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. IV
n. 6-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PAGLIARI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL DECRETO
DI ACQUISIZIONE ED UTILIZZAZIONE DI TABULATI TELEFONICI

DEL SENATORE

ANTONIO MILO

deputato all'epoca dei fatti

nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 51253/2013 R.G.)

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli
il 3 febbraio 2014**

Comunicata alla Presidenza il 5 giugno 2014

ONOREVOLI SENATORI. – Il 3 febbraio 2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici emesso nei confronti del senatore Antonio Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 51253/2013 R.G.).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 10 febbraio 2014 e l'ha annunciata in Aula l'11 febbraio 2014.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute dell'11 marzo, del 3 e 10 aprile, dell'8 e del 27 maggio 2014, ascoltando il senatore Milo, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 10 aprile 2014.

In data 24 marzo 2014 il senatore Milo ha depositato una memoria presso gli Uffici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

* * *

1. La richiesta si riferisce a un procedimento penale nel quale è coinvolto il senatore Antonio Milo, in qualità di deputato per la XVI legislatura e di senatore per la XVII, per i delitti previsti agli articoli 81, 110, 416, 479 e 640 del codice penale. Il senatore è accusato di aver costituito, unitamente ad altri, un'associazione con lo scopo «di commettere un numero indeterminato di reati di falso e truffa aggravata, ponendo in essere condotte ripetute e reiterate finalizzate a trarre in inganno il competente Servizio sanitario integrativo per le competenze dei parlamentari». In particolare, il senatore si sarebbe fatto rilasciare, a partire dal 2008, da un centro fisioterapico certificati e

fatture falsi, con il fine di ottenere i corrispondenti rimborsi.

Nella richiesta del giudice per le indagini preliminari si legge che l'acquisizione dei tabulati sarebbe nel caso di specie «rilevante ai fini del conseguimento, rectius completamento, della prova» poiché attraverso le informazioni di «posizionamento» si renderebbe possibile la localizzazione delle SIM in uso al senatore.

In data 3 aprile 2014 il Presidente del Senato ha inviato alla Giunta, per il seguito di competenza, la lettera della Procura della Repubblica di Napoli del 28 marzo 2014, precisando nella missiva di trasmissione che tali atti ineriscono alla richiesta di cui al sopracitato procedimento penale n. 51253/2013 (Doc. IV, n. 6), già deferita alla Giunta il 10 febbraio 2014.

Con tale lettera l'autorità giudiziaria, a seguito della restituzione degli atti della Camera dei deputati relativamente alla posizione del senatore Milo, ritrasmetteva – probabilmente per mero errore materiale – una richiesta di contenuto analogo a quella già inviata al Senato in precedenza (e, come detto, già deferita alla Giunta). Si precisa che alla lettera del 28 marzo 2014 sono allegate le annotazioni di polizia giudiziaria del 24 dicembre 2013 e del 16 gennaio 2014, richiamate nella richiesta trasmessa in precedenza (ma non allegate alla stessa per errore materiale).

2. Occorre in via preliminare verificare se la legge n. 140 del 2003 sia applicabile anche ai casi di utilizzo di tabulati telefonici per la localizzazione di un parlamentare.

La legge n. 140 del 2003, all'articolo 4, richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per l'utilizzabilità dei tabulati telefonici relativi ad utenze intestate a parlamentari, non specificando le concrete moda-

lità di utilizzo investigativo di tali tabulati. Come evidenziato in precedenza nel caso in questione, nella richiesta del giudice per le indagini preliminari si legge che l'acquisizione dei tabulati sarebbe nel caso di specie «rilevante ai fini del conseguimento, *rectius* completamento, della prova» poiché attraverso le informazioni di posizionamento si renderebbe possibile la localizzazione delle SIM in uso al senatore Milo.

Non contenendo la legge n. 140 del 2003 divieti o preclusioni all'utilizzo investigativo dei tabulati (nel caso di specie per la localizzazione) occorre verificare se tali ipotetici limiti o divieti siano eventualmente desumibili alla stregua di canoni interpretativi, atti a configurare un supposto diritto alla riservatezza del parlamentare che travalichi l'eventuale autorizzazione rilasciata dal Senato (o dalla Camera) all'utilizzo di tabulati, precludendo, quindi, in ogni caso al Senato la possibilità di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del sistema di rilevazione della localizzazione.

Occorre sottolineare che tale diritto peculiare di riservatezza del parlamentare non sussiste, se non nei limiti delineati dall'articolo 68 della Costituzione e della legge n. 140 del 2003, che attua lo stesso. Le immunità sono configurate infatti dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come garanzie funzionali, strumentali all'esercizio del mandato parlamentare e non implicano alcuna peculiare configurazione del diritto alla riservatezza del parlamentare al di fuori di tale ambito «funzionale». Per mere esigenze di completezza, si evidenzia che la Corte costituzionale ha distinto nella sentenza n. 1 del 2013 la tutela della riservatezza del parlamentare (ancorata agli stretti limiti funzionali delineati dall'articolo 68 della Costituzione e dalla legge n. 140 del 2003, attuativa dello stesso) da quella del Presidente della Repubblica, per il quale invece la peculiarità delle funzioni svolte richiede un sistema di protezione della riservatezza più ampio.

Per quanto fin qui evidenziato si sottolinea, rispetto alla questione preliminare sopra citata, che l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 è applicabile anche ai casi di utilizzo di tabulati per la localizzazione del parlamentare, non essendo presente alcun limite, esplicito o implicito, al predetto utilizzo investigativo.

3. Nella memoria scritta depositata del senatore Milo si sottolineano due obiezioni di fondo rispetto al procedimento in questione: la prima riguarda una supposta carenza motivazionale, atteso che la richiesta non espliciterebbe compiutamente le ragioni della necessità probatoria dei tabulati e non porrebbe, in tal modo, il Senato nella condizione di apprezzare compiutamente i requisiti di legalità costituzionale; la seconda inerisce ad una discrasia temporale tra i fatti criminosi e la richiesta di tabulati, nel senso che gli stessi si riferiscono ad un contesto temporale successivo rispetto ai fatti di causa.

3.1 Quanto alla prima obiezione si rileva che, come già evidenziato nella seduta dell'11 marzo 2014, la Corte costituzionale ha delineato specificamente i profili che la Camera competente deve valutare in relazione alle richieste dell'autorità giudiziaria di autorizzazione all'utilizzo di tabulati telefonici inerenti ad utenze in uso a parlamentari. In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, in relazione alla materia *de qua* evidenzia che la Camera «*deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità*». La Corte, quindi, non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare, attraverso l'analisi della motivazione, la «non implausibi-

lità» sotto il profilo della necessità della richiesta di autorizzazione.

Nel caso di specie la richiesta dell'autorità giudiziaria richiama («*rectius*» rinvia a) due annotazioni della polizia giudiziaria (formalmente allegate), con le quali si «*rappresentava la rilevanza investigativa riferita alla acquisizione dei tabulati inerenti alle utenze in uso*» al senatore in questione.

L'adeguatezza della motivazione della richiesta va, dunque, valutata, tenendo conto anche dei due allegati, secondo i principi della motivazione «*per relationem*».

Questi ultimi hanno trovato la loro «codificazione» ad opera della giurisprudenza amministrativa, la quale, con indirizzo pressoché costante (Consiglio di Stato sez. VI n. 227 del 2014, Consiglio di Stato sez. IV n. 6169 del 2013, TAR Torino sez. I n. 1104 del 2013, TAR Napoli sez. VI n. 4677 del 2013, TAR Napoli sez. VII n. 4588 del 2013, TAR Firenze sez. II n. 782 del 2013, TAR Roma sez. II n. 4461 del 2013, TAR Trieste sez. I n. 261 del 2013, TAR Catania sez. I n. 1055 del 2013), ha evidenziato che l'obbligo di motivazione è pienamente assolto quando le ragioni in base alle quali la volontà si è determinata possono essere ricavate dagli atti procedurali prodromici, i cui estremi siano indicati nell'atto finale e comunque dagli atti espressamente richiamati e, perfettamente nonché univocamente, identificabili. Nel caso l'allegazione esclude ogni dubbio.

Orbene, nel caso in questione da un esame delle motivazioni prospettate dell'autorità giudiziaria (integrate – ripetesì – *per relationem* anche dalle annotazioni di polizia allegate alla richiesta), appare sicuramente riscontrabile una plausibilità delle argomentazioni. In particolare, dalle annotazioni di polizia giudiziaria emerge che le testimonianze dei dipendenti del centro fisioterapico non hanno fornito elementi investigativi certi, con la conseguente necessità di utilizzare il sistema della localizzazione per acquisire ulteriori elementi probatori circa la circostanza

dell'effettiva presenza del senatore Milo nei locali del centro fisioterapico, nei periodi di tempo in questione.

Peraltro, tale elemento probatorio appare ragionevolmente necessario non solo per l'eventuale acquisizione di elementi accusatori, ma anche per l'eventuale acquisizione di elementi a discolta dell'indagato, atteso che da tale attività investigativa potrebbe desumersi la presenza del senatore nei locali del centro con tutti i conseguenti risvolti sul piano dell'esercizio del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione.

4. Quanto alla seconda obiezione contenuta nella memoria scritta del senatore Milo, ossia quella inerente ad una discrasia temporale tra reati e tempistica dei tabulati, si rileva che la richiesta riguarda i tabulati telefonici relativi al periodo dal 4 marzo 2012 al 31 dicembre 2013 (come si evince dal decreto di esibizione della Procura di Napoli del 4 marzo 2014). Effettivamente le fatture «contestate» (trasmesse dalla Procura della Repubblica al Senato in data successiva rispetto al primo invio, insieme alle annotazioni di polizia) riguardano un periodo temporale non integralmente coincidente con quello dei tabulati. Ad esempio, le tre fatture riguardanti il senatore Milo sono state emesse in data 23 dicembre 2011, 19 settembre 2012 e 27 dicembre 2012: non vi è quindi perfetta coincidenza temporale tra le date delle fatture ed il periodo a cui si riferiscono i tabulati.

La questione posta riguarda la ravvisabilità di un *fumus persecutionis*, desumibile dalla sopra evidenziata discrasia temporale. Il rilievo non è fondato, in quanto se si considera, ad esempio, la fattura del 19 settembre 2012, emerge che nella stessa vengono pagate dieci manipolazioni vertebrali-cervicali, dieci «tecarterapia», dieci «laserterapia», dieci «magnetoterapia» e dieci «tens». La mole di prestazioni è tale da richiedere necessariamente un periodo di tempo ampio per poter usufruire della prestazione e co-

munque un lasso di tempo successivo al pagamento della fattura. Non è infatti ipotizzabile che tutte le prestazioni sopra indicate potessero essere state effettuate nella stessa giornata della fattura. Nel caso di specie è verosimile ipotizzare che il senatore Milo abbia comprato «pacchetti» di prestazioni fisioterapiche delle quali usufruire successivamente all'acquisto. Il controllo dei tabulati in un arco temporale di 24 mesi (con la tecnica del *local positioning*) consentirebbe agli inquirenti di capire se il senatore Milo si sia effettivamente recato presso il centro fisioterapico per usufruire dei pacchetti di presta-

zioni acquistate o se, viceversa, non sia mai andato in quell'arco temporale al centro.

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre al Senato l'accoglimento della domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Milo, di cui al Documento IV, n. 6.

PAGLIARI, *relatore*

